

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA** **NAPOLI**

RICORSO

Per l'arch. **MARMO Silvana**, nata il 29.7.1965 a Montecorvino Pugliano (SA) e residente in Bellizzi, alla Via Roma n. 374 (C.F.: MRMSVN65L69F480M), rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi in calce al presente atto, dall'avv. Angela Ferrara (C.F.: FRRNGL67T62L628P), con il quale elegge domicilio digitale presso la casella pec: avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it e domicilio fisico in Napoli, alla piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'avv. Alessandro Lipani. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 089.2583088 ed all'indirizzo pec: avvangelaferrara@pec.ordineforense.salerno.it.

Contro: il Formez PA in persona del legale rapp.te p.t., - la Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t. – la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in persona del legale rapp.te p.t. – la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rappresentante pro tempore;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE
PIÙ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI:**

- a) in parte qua della graduatoria degli idonei redatta all'esito della prova selettiva tenutasi il 10.2.2020, relativamente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania - Profilo funzionario-tecnico/funzionario specialista tecnico codice TCD/CAM, nella parte in cui la ricorrente non viene collocata tra gli idonei e viene attribuito alla stessa il punteggio di 20,40;
- b) del questionario somministrato in sede di esecuzione della prova scritta della selettiva indicata al sub a) e, segnatamente, dei quiz numeri 24, 38 e 41, in quanto erroneamente formulati, con il conseguente riconoscimento

in favore della ricorrente del maggior punteggio pari ad almeno di 1,45 (0,50 a titolo di punteggio erroneamente non attribuito per le domande n. 24 e 38 + 0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte ritenute sbagliate per i quiz 24,38 e 41);

c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;

d) nonché, per il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 del CPA attraverso il riconoscimento del punteggio pari ad almeno 1,45 (1,00 + 0,45 x 3 domande) ingiustamente non riconosciuto e sottratto alla ricorrente per la risposta resa ai quiz n. 24, 38 e 41 erroneamente ritenute sbagliate.

FATTO

L'arch. Marmo ha partecipato alla procedura selettiva di cui al Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania - profilo funzionario-tecnico/ funzionario specialista tecnico codice TCD/CAM, domanda assunta con il numero d'ordine 0000000257640.

L'arch. Marmo, avendo superato con successo la prova pre-selettiva di cui all'art. 6 del Bando relativo al predetto concorso, veniva ammessa alla fase successiva ed in data 10.2.2020 sosteneva la prova selettiva scritta prevista dal Bando.

Tale fase prevedeva la somministrazione di n. 60 domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti ed una soglia di ammissione alla fase successiva stabilita nel raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 21/30°.

I punti da attribuire per ciascuna domanda erano rispettivamente:

+ 0,50 per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta mancata o risposta con due o più opzioni marcate; - 0,15 per ogni risposta errata.

2. In relazione allo svolgimento di tale segmento concorsuale va subito evidenziato che non poche perplessità suscitava tra i concorrenti la formulazione di alcuni quiz; nello specifico: il quesito 24, 38 e 41.

All'esito di tale fase concorsuale, veniva quindi stilato il relativo elenco sulla cui base procedere poi all'ammissione alla successiva fase di formazione e rafforzamento di cui all'art. 8 del Bando.

Senonché, la ricorrente si vedeva attribuire il punteggio di 20,40 e veniva, quindi, esclusa dalla formazione per aver conseguito un punteggio totale di soli **0,60 punti** inferiore alla predetta soglia di ammissione alla fase successiva stabilita in 21/30°.

Eseguito l'accesso agli atti la ricorrente aveva contezza del fatto di aver conseguito il predetto punteggio di 20,40 e di aver subito la penalizzazione di – 1,45 punti sottratti a causa delle risposte resa in relazione ai quiz n. 24, 38 e 41, ritenute ingiustamente ed illegittimamente errate.

Alla stregua di quanto esposto, i provvedimenti in questa sede impugnati si appalesano illegittimi e meritano di essere annullati, previa emanazione di idonee misure cautelari, in ragione dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUIZ N. 42. IRRAZIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'.

Come già evidenziato in narrativa, la ricorrente si è vista attribuire un punteggio pari a 20,40, anziché quello dovuto del tutto superiore punti 21,00 utile all'ammissione alla fase successiva della selezione.

Ed invero le risposte ai quesiti numero 24, 38 e 41 sono state ritenute ingiustamente errate, e tanto ha comportato l'illegittima sottrazione di 1,45 punti.

Determinando così l'esclusione dell'arch. Marmo dalla successiva fase per non aver raggiunto la soglia minima stabilita in 21 punti; soglia ad essa spettante, facilmente raggiunto mediante l'attribuzione del punteggio dovuto per ciascuna domanda di 0,50 per quelle n. 38 e 24, e senza l'illegittima sottrazione di 0,15 punti per gli indicati tre quiz.

Precisando che la ricorrente consegue l'utile risultato di vedersi ammessa al successivo percorso formativo, anche con il riconoscimento del punteggio di una sola delle domande che sono state erroneamente valutate essendo sufficiente l'attribuzione di 0,60 punti ($20,40 + 0,60 = 21,00$).

I.3. Tanto precisato, in merito alle domande contestate si osserva che la mancata attribuzione del dovuto punteggio scaturisce esclusivamente dall'erronea formulazione dei quesiti in questione.

Di seguito si procede ad esaminare i quiz censurati:

Domanda **n 24 - test B** del seguente tenore: *“Il procedimento di stima del valore di un bene basato su calcoli e ricerche è detto”*:

Opzioni di risposta:

- a - procedimento sintetico
- b - procedimento analitico
- c - procedimento comparativo

La risposta resa dalla ricorrente è stata la “C” (procedimento comparativo) mentre quella ritenuta giusta in fase di correzione degli elaborati è stata la “B” (procedimento analitico).

Ma così non è, o meglio, la risposta resa dalla ricorrente è da considerarsi sicuramente esatta, per le ragioni che subito si evidenzieranno.

La domanda infatti non consente una risposta univoca in quanto il procedimento sintetico ed il procedimento analitico si basano sempre su un procedimento comparativo, con esattezza della risposta data dalla ricorrente. Peraltro tutti i procedimenti indicati integrano un procedimento estimativo consistente in un complesso delle operazioni logico-matematiche, basato su calcoli e ricerche, che conducono alla formulazione del giudizio di stima. In sintesi, il processo di stima di un bene economico generalmente si articola secondo le seguenti fasi: incarico o nomina; acquisizione di eventuale documentazione; sopralluoghi; individuazione delle relazioni di tipo economico-giuridico intercorrenti tra i beni da stimare e chi ne ha la titolarità; definizione del quesito estimativo: viene precisato lo scopo della stima; scelta del criterio o aspetto economico: noto lo scopo della stima, viene stabilito il criterio o aspetto da considerare; scelta del procedimento: definito l'aspetto economico si sceglie il metodo comparativo da adottare

(sintetico o analitico); acquisizione dei dati elementari mediante indagini di mercato; formulazione del giudizio di stima consistente in un giudizio di valore.

La comparazione è diretta con la stima sintetica ed è indiretta con la stima analitica ma per entrambe si basano calcoli e ricerche.

La stima sintetica consiste nella comparazione diretta tra il bene oggetto di stima ed altri aventi caratteristiche simili, situati nella stessa zona e che siano stati di recente oggetto di compravendita.

A maggior ragione la verifica comparativa viene effettuata utilizzando calcoli e ricerche.

Ad ogni buon conto la equivoca e non corretta formulazione del quesito emerge anche dalla giurisprudenza di seguito richiamata in materia di determinazione della giusta indennità di espropriazione, la quale fa riferimento ai metodi di stima sintetico-comparativo e analitico-ricostruttivo, che dimostra lo svolgimento delle relative verifiche mediante “calcoli e ricerche” senza che questo elemento possa davvero costituire un distinguo:

- “la determinazione del valore del fondo per le aree edificabili può essere effettuata tanto con metodo sintetico comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo” (Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 30/05/2017, n. 13532 Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 31/03/2016, n. 6243);

- “il metodo analitico-ricostruttivo è teso ad accertare il valore di trasferimento del fondo, mentre il metodo sintetico-comparativo è volto a desumere dall'analisi del mercato il valore commerciale attraverso il riferimento alle aree omogenee” (Cass. civ. Sez. I Sent., 22/03/2013, n. 7288);

- “in tema di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione del valore del fondo può avvenire sia con metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di trasferimento del fondo; sia con metodi sintetico-comparativi, volti invece a desumere dall'analisi del mercato il valore commerciale del fondo” (Cass. civ. Sez. I Sent., 31/05/2007, n. 12771);

- “il metodo c.d. sintetico-comparativo è incentrato sulla ricognizione di prezzi storici e certi che, in ragione della loro rappresentatività, si pongono come idonei parametri di determinazione del valore da attribuire al bene oggetto della stima” (Cons. Stato Sez. IV, 11/10/2018, n. 5845);

- “la stima effettuata applicando il metodo sintetico - comparativo si avvale di indicazioni di mercato concernenti il prezzo pagato per immobili omogenei” (Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15693);

Pertanto è stata fuorviante l’erronea formulazione del quesito in questione che consentiva tutte risposte esatte, tra le quali quella resa dalla ricorrente assolutamente corretta, con la conseguente illegittima mancata assegnazione alla ricorrente del punteggio previsto per la stessa (+ 0,50) ed, ancor peggio, l’ illegittima decurtazione del punteggio previsto come penalità per la risposta errata (- 0,15) con la conseguenza che riconoscendo già solo questo punteggio l’arch. Marmo va inserito nell’elenco degli ammessi (punti 21,05 = 20,40 + 0,65).

Sicché, anche in questa prospettiva, la mancata univocità delle risposte al quesito in questione hanno comportato che la soluzione indicata dall’Amministrazione non poteva certo essere considerata l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta.

Ad ogni buon conto, ed a tutto voler concedere, la risposta indicata dalla resistente come corretta sarebbe solo da ritenersi più completa delle altre due, ma ciò non è certamente sufficiente per poter considerare la risposta della ricorrente come errata. Per cui va attribuito il punteggio reclamato.

Domanda **n 38 - test B** del seguente tenore: *“Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche, nell’ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?”*

Opzioni di risposta:

a - Alle verifiche allo stato limite di fatica

b - Alle verifiche allo stato limite ultimo

c - Agli stati limite di esercizio

La risposta resa dalla ricorrente è stata la “C” (agli stati limite di esercizio) mentre quella ritenuta giusta in fase di correzione degli elaborati è stata la “A” (alle verifiche allo stato limite di fatica).

Anche questa domanda consentirebbe più soluzioni in quanto le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento sono entrambe verifiche allo stato limite di fatica.

Nel mentre, la verifica allo stato di fessurazione e quelle delle azioni sismiche rientrano in altra tipologia di verifica.

Le verifiche allo stato limite di fatica, come risultanti dalla norme tecniche di costruzione 2018 (Capitolo 5 Ponti- paragrafo 5.1.4 sottoparagrafo 5.1.4.3) comprendono: Verifiche per vita illimitata e Verifiche a danneggiamento.

La verifica allo stato limite di fessurazione, è una verifica allo stato limite di esercizio (sottoparagrafo 5.1.4.4 delle N.T.C.) e non rientra nelle verifiche allo stato limite di fatica.

Le verifiche delle azioni sismiche, non rientrano nelle verifiche allo stato limite di fatica (sottoparagrafo 5.1.4.6 delle N.T.C.).

La verifica allo stato limite di fessurazione e la verifica delle azioni sismiche, sono verifiche di sicurezza ed indipendenti fra di loro.

Sicché, alla luce di quanto innanzi riportato non si riesce proprio a comprendere come possa ritenersi errata la risposta resa dall'arch. Marmo, siccome la verifica di fessurazione è una verifica allo stato limite di esercizio, ed anche la verifica dello stato sismico è una verifica allo stato ultimo. Per cui va attribuito il conseguente punteggio previsto per la risposta esatta (+ 0,50) e, ancor peggio, la illegittima decurtazione del punteggio previsto come penalità per la risposta errata (- 0,15).

Sicché, anche in questa prospettiva, la mancata univocità delle risposte al quesito in questione hanno comportato che la soluzione indicata dall'Amministrazione **non poteva certo essere considerata effettivamente e incontrovertibilmente corretta e giammai l'unica**. Anzi analizzando il contenuto della risposta ritenuta corretta (la risposta "A"), la verifica allo stato limite di esercizio non rientra nelle verifiche allo stato limite di fatica. Quindi senza dubbio corretta è proprio quella data dalla ricorrente.

Domanda n 41 - test B del seguente tenore: *"Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle $\Delta\sigma_{max}$, si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2,*

disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?”

Opzioni di risposta:

- a - Verifica per vita illimitata
- b - Verifica allo stato limite di fessurazione
- c - Verifica allo stato limite di deformazione

La risposta resa dalla ricorrente è stata la “C” (Verifica allo stato limite di deformazione) mentre quella ritenuta giusta in fase di correzione degli elaborati è stata la “A” (Verifica per vita illimitata).

La domanda fa riferimento a due modelli di carico che non erano raffigurati imprescindibili per poter formulare la dovuta risposta.

In considerazione dell'assenza dei dati assolutamente indispensabili, il quesito è inattendibile e va annullato, con preclusione alla decurtazione di punti 0,15, ovvero, nel caso in cui lo si voglia considerare lo stesso deve darsi quale esatta della domanda in termini positivi con il riconoscimento della domanda. essendo solo per imputabile formulazione dell'Ente.

I.4. Infine, va altresì aggiunto che codesto On.le Collegio con una recentissima pronuncia ha risolto una controversia pressoché analoga riguardante sostanzialmente l'incoerenza intrinseca e mancanza di univocità di un quesito proposto in sede concorsuale, affermando che: *“8.5.c Né va sottaciuto che le ulteriori risposte prospettate risultino comunque tali da ingenerare confusione nell'individuazione della risposta da considerarsi valida, posto che quella indicata dall'amministrazione non poteva certo essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico. 8.5.d Invero, pur volendo seguire il ragionamento svolto dalla difesa dell'amministrazione, secondo cui i “rifiuti sanitari pericolosi” indicano un genus in cui ricomprendere sia la species “rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo” che quella “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, come previsto all'art. 1, comma 5, lett. c e d, d.P.R. n. 254/2003, ciò non elimina l'intrinseca ambiguità della formulazione complessiva del quesito censurato, atteso che, in base all'origine e alle caratteristiche di pericolosità, i rifiuti in questione sono comunque classificati dall'art. 184, commi 1, 3, lett. h) e 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente) co-*

me “rifiuti speciali pericolosi” (così come indicato dalla risposta sub b) al quesito in esame, indicata peraltro come esatta dalla ricorrente). 8.6.A ben vedere, dunque, la mancanza di univocità del quesito, da un lato, non ha certo posto la candidata nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, una opzione di risposta corretta; dall'altro, impediva pertanto all'Amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze capacità e preparazione. 8.6.a Detto altrimenti, mancano i caratteri necessari perché la domanda censurata possa ritenersi rispondente al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). 8.6.b Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e che i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e pertanto da annullare (cfr. Cons. Stato, VI sez. n. 02673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. 8.6.c Ne consegue l'annullamento del quesito in questione e della graduatoria impugnata nella parte in cui precludeva l'ammissione dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla sua riformulazione in parte qua, considerando valida la risposta fornita dalla ricorrente, che, per l'effetto, consegue un punteggio almeno pari a quello minimo previsto per l'accesso alla prova pratica.” (TAR Campania, Napoli, sez. V°, sent. 5/2/2020, n. 560).

I.5. Per cui in presenza di domande con riferimento a quelle relative ai quiz sub 24 e 38, che contemplano risposte ugualmente esatte e quella con ri-

ferimento al quesito n. 41 formulata in modo inesatto, va riconosciuto il punteggio e non detratto quello previsto per le risposte sbagliate.

Va infine rilevato che trovandoci in un ambito di particolare stress come la sede concorsuale, contraddistinta dalla somministrazione di quiz a risposta multipla ed un tempo limitato da rispettare per eseguire il test, svoltasi con disordine ed in un contesto di assordanti rumori e voci, è evidente che la risposta che comporta la penalità e la detrazione del punteggio, non può che essere quella evidentemente errata e non anche quella meno precisa, così come potrebbe essere definita, nel caso di specie in via del tutto gradata, le risposte della ricorrente.

Pertanto, le conseguenze sono che la ricorrente è stata illegittimamente esclusa dal novero degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'art. 8 del Bando, non avendo raggiunto il punteggio minimo previsto (21/30°) per accedere a tale ulteriore fase, tutto ciò sulla base di una illegittima ed erronea valutazione dei quesiti n. 24 e 38 ed errata formulazione del quesito n. 42 e comunque in dipendenza del fatto di aver ritenuto erronee le risposte resa dalla ricorrente mentre le stessa devono essere ritenute doverosamente corretta.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che l'Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 cod. proc. amm., gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni juris emerge chiaramente dai motivi di cui innanzi.

Danno grave ed irreparabile consegue poi alla ricorrente.

Pertanto, in via preliminare e cautelare si chiede l'ammissione con riserva della ricorrente alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'art. 8 del Bando, precisando al riguardo che mentre sussiste per l'arch. Marmo un danno grave ed irreparabile costituito dal fatto di non poter, del tutto ingiustamente ed illegittimamente, proseguire l'iter concorsuale, con l'irrimediabile compromissione della sua giusta e legittima aspettativa di conseguire uno stabile posto di lavoro, nonché ottenere gli emolumenti

previsti per il periodo di formazione. Per converso, non sussiste alcun pregiudizio per l'Amministrazione resistente, posto che gli ammessi alla fase concorsuale in discussione sono in numero inferiore a quello previsto dal Bando, il cui art. 7 dispone che *"... Sono ammessi alla fase di formazione e rafforzamento i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), nel numero massimo pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili."*

Nel caso di specie, è prevista l'assunzione di n. 145 unità che maggiorata del 20% dà un numero di ammessi al tirocinio (145+ 29=174), mentre sono invece risultati idonei appena 59 candidati come da allegato elenco pubblicato sul sito ufficiale *riqualificazione.formez.it* .

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati previo accoglimento dell'istanza cautelare, e per l'effetto, annullare, previa ammissione con riserva della ricorrente alla fase di formazione e rafforzamento di cui all'art. 8 del Bando per cui è causa.

Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese di lite.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo Unico sulle spese di giustizia e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che è dovuto l'importo di euro 325,00 trattandosi di materia afferente al pubblico impiego.

Salerno, 5 giugno 2020

(Angela Ferrara)

Il sottoscritto Avvocato Angela Ferrara, difensore dell'arch. Silvana Marmo dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53, dall'Ufficio Postale Salerno Centro - C.so Garibaldi n. 203, sono conformi all'originale nativo del presente atto.
Salerno, 5 giugno 2020 (avv. Angela Ferrara)